

Sent. n. 61/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 80126 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso in ottemperanza ex art. 217 c.g.c. depositato in data

30.08.2023 dal Sig. XX (omissis),

nato a omissis il omissis e residente a omissis alla via

omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall'Avv. Mariantonietta Calligaro (calligaroma@lecpec.it) ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in San

Giorgio del Sannio (BN), alla via Boccini n. 17;

contro

INPS – in persona del Presidente legale rappresentante p.t.,

domiciliato per la carica presso la sede in Roma, via Ciro il Grande n.

21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia

Inolettolli (avv.flavia.inolettolli@postacert.inps.gov.it) con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29;

per

l'esecuzione della sentenza Sezione Giurisdizionale per la Regione

Lazio n. 177/2017 del 23.03.2023.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI i documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, celebrata con

l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Mariantonietta

Calligaro, per il ricorrente; non costituito l'INPS.

Considerato in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per l'ottemperanza sentenza n. 177/2023 del 23.03.2023, emessa da questo Giudice unico che ha dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (08.06.2016), per le seguenti infermità: "spondiloartrosi diffusa con osteofitosi con discopatie multiple cervico lombari ad incidenza funzionale", "sinusite fronto mascellare cronica bilaterale con ipertrofia dei turbinati", "gonoartrosi bilaterale a marcata incidenza funzionale", "esiti di pregressa F.I. terzo dito mano sx", "gastroduodenite cronica", "frattura scafoide carpale sx", "contusione spalla sx distorsione dei muscoli lunghi del collo contusione escoriata coscia sx e primo dito mano dx".

Conseguentemente al riconoscimento delle suddette infermità, la pensione privilegiata si sarebbe dovuta ascrivere alla Tabella A categoria 3.

2. Tuttavia, il ricorrente rappresenta che l'Istituto resistente, con atto

del 17.05.2023, ha conferito al ricorrente la pensione privilegiata diretta a decorrere dal giorno 8 giugno 2016 ascrivendola alla Tabella A, categoria 5, riconoscendo solo alcune delle sopra citate infermità, già riconosciute nel verbale CMO del 7 giugno 2016 e nella sentenza n. 177/2023 e, precisamente: 1) spondiloartrosi diffusa con osteofitosi con discopatie multiple cervico lombari ad incidenza funzionale; 2) sinusite fronto mascellare cronica bilaterale con ipertrofia dei turbinati; 3) gonoartrosi bilaterale a marcata incidenza funzionale e gastroduodenite cronica.

3. Il ricorrente chiede, quindi, di ordinare la completa ed integrale esecuzione della sentenza in questione, con nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inottemperanza da parte dell'INPS all'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi tra le parti in conseguenza della sentenza, con vittoria di spese e di onorari di giudizio.

4. All'udienza odierna, il rappresentante di parte attrice si è rimesso alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'INPS che non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

2. Ai fini della verifica dell'ammissibilità del ricorso, va dato atto che lo stesso è stato preceduto dalla rituale notificazione di una diffida ad adempiere – che, ai sensi dell'articolo 218 c.g.c., costituisce un presupposto processuale del giudizio di ottemperanza – rivolta

dall'odierno ricorrente all'Amministrazione competente a dare esecuzione alla citata sentenza, contenente l'espressa avvertenza che, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, si sarebbe proceduto ad adire la competente Autorità giudiziaria

3. Va, altresì, rilevato che la predetta sentenza è passata in giudicato, essendo decorsi i termini per l'impugnazione senza l'interposizione di un atto di appello, come da attestazione rilasciata dal Ruolo Generale dei giudizi di appello;

4. Ai fini della decisione sul ricorso, si osserva che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. II App., sent. nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, recte dell'indicazione di un obbligo statuito, circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

5. Ciò premesso, ritiene questo Giudice Unico che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto risulta provata la mancata esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

Nella fattispecie in esame, infatti, va constatata l'effettiva parziale ottemperanza a quanto statuito da questa Sezione giurisdizionale per con la sentenza n. 177/2023 del 23.03.2023.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.

6. Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'INPS e vengono liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- DICHIARA la contumacia dell'INPS;
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ordina all'INPS, in persona del Dirigente pro-tempore della Direzione Provinciale ROMA 3, di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 177/2023 di questa Sezione giurisdizionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione;
- NOMINA, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Regionale dell'INPS per il Lazio – o altro dipendente con qualifica dirigenziale da lui delegato – che dovrà provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione, da parte del ricorrente del perdurante inadempimento;
- CONDANNA l'INPS al pagamento in favore del ricorrente

dell'importo di € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del

ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi

identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA